

REGOLAMENTO DELL'ATENEО PER IL SERVIZIO DISABILITÀ

(D.R. n. 415 del 19.10.2015)

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina il servizio disabilità dell'Università degli studi di Macerata, ai sensi della normativa vigente, con l'obiettivo di assicurare il diritto allo studio degli studenti disabili e con disturbi specifici dell'apprendimento e favorire la loro integrazione nel contesto universitario.
2. Il servizio accoglie le richieste degli studenti, concorda e organizza gli interventi.

Art. 2

Organizzazione del servizio

1. Il Servizio Disabilità si avvale di unità di personale dell'Ateneo e in particolare:
 - il delegato del Rettore alla disabilità;
 - i docenti referenti alla disabilità dei Dipartimenti;
 - il personale tecnico amministrativo incardinato nell'Ufficio orientamento e diritto allo studio dell'Area per la didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti.
2. Il servizio si avvale altresì della collaborazione di studenti part-time, tutor specializzati e risorse esterne in possesso di adeguata e comprovata specializzazione.

Art.3

Destinatari del servizio

1. Sono destinatari del servizio gli studenti disabili e con disturbi specifici dell'apprendimento - DSA (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) in possesso di una certificazione di invalidità/disabilità o certificazione diagnostica DSA con data non superiore a tre anni, regolarmente iscritti a un corso di studio tra quelli previsti dall'offerta formativa dell'Ateneo. Il servizio si rivolge inoltre agli studenti stranieri disabili iscritti a programmi di mobilità internazionale svolti presso l'Università degli studi di Macerata.
2. Possono usufruire del servizio anche studenti affetti da invalidità temporanea. Nel caso in cui non vi siano risorse disponibili verranno privilegiate le richieste di studenti con invalidità permanente.
3. Gli studenti iscritti ad un secondo corso di studio, tra quelli previsti dall'offerta formativa dell'Ateneo, potranno usufruire dei servizi solo in presenza di adeguate risorse umane e finanziarie.

Art. 4

Modalità di erogazione dei servizi

1. I servizi di cui al successivo art.5 vengono assicurati compatibilmente con le risorse messe a disposizione sia sul bilancio di Ateneo sia sui fondi destinati dal Ministero, previa specifica richiesta scritta da parte dello studente disabile e opportunamente documentata (certificazione di invalidità/disabilità o certificazione diagnostica DSA).
2. Nelle sedi decentrate i servizi sono erogati compatibilmente alla possibilità di avvalersi di personale e di strutture in loco, in stretta collaborazione con il referente per il servizio disabilità del Dipartimento.
3. Il Delegato del Rettore, in collaborazione con i docenti referenti alla disabilità dei Dipartimenti, nel caso di comprovate esigenze o situazioni particolari che possano pregiudicare il diritto all'accesso o alla partecipazione alla vita universitaria degli studenti disabili, su richiesta scritta dello studente disabile, provvede alla valutazione dei singoli casi e dispone gli interventi necessari, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5

Tipologia dei servizi

1. I servizi erogati sono:
 - a) **Orientamento alla scelta del percorso di studio e professionale** : il servizio disabilità promuove tra gli studenti disabili le iniziative di orientamento alla scelta universitaria e professionale.
 - b) **Accompagnamento e trasporti**: il servizio è previsto dal domicilio dello studente alle strutture universitarie con l'utilizzo di mezzi pubblici, attrezzati o a piedi. Il servizio disabilità accoglie esclusivamente richieste di accompagnamento relative agli spostamenti all'interno del Comune di

Macerata. Gli operatori del Servizio possono eccezionalmente valutare la possibilità di soddisfare eventuali richieste di accompagnamento con percorrenza extraurbana.

- c) **Accompagnamento e prendi appunti:** il servizio si svolge all'interno delle sedi universitarie ai fini della partecipazione alle attività didattiche e viene erogato di norma mediante l'utilizzo di studenti part-time.
 - d) **Tutorato specializzato:** Per favorire il diritto allo studio degli studenti disabili si è ritenuto opportuno attivare iniziative di tutorato specifiche, volte soprattutto a favorire la fase iniziale del percorso accademico. L'attività di supporto allo studio viene svolta da tutor specializzati appositamente selezionati e formati, con competenze disciplinari specifiche. Nel caso di assenza di disponibilità finanziarie o umane si privilegeranno gli studenti iscritti ai primi anni.
 - e) **Didattica e esami personalizzati:** nel caso di disabilità che precludano lo svolgimento delle prove d'esame nelle modalità previste, è possibile concordare un esame alternativo o personalizzato. Tale personalizzazione dovrà essere concordata con il docente titolare del corso, in collaborazione con il docente referente alla disabilità del Dipartimento interessato.
Le strutture didattiche preposte, attraverso l'intermediazione del tutor e del delegato alla disabilità, devono prevedere percorsi didattici personalizzati che contemplino l'impiego di metodologie adeguate, nel rispetto degli obiettivi generali di apprendimento. Ciò significa che lo studente con disabilità o DSA ha diritto ad un'organizzazione dello studio e delle prove di profitto tale da metterlo in condizioni di poter dimostrare al meglio le conoscenze e le competenze acquisite
 - f) **Interpretariato LIS:** per gli studenti audiolesi che utilizzino prevalentemente una modalità di comunicazione con la Lingua Italiana dei Segni (LIS), si prevedono contratti di prestazione professionale con esperti qualificati esterni, selezionati con la collaborazione di enti accreditati.
 - g) **Intermediazione:** i tutor specializzati e gli operatori del servizio disabilità mediano il rapporto fra lo studente e le strutture didattiche e amministrative occupandosi anche del reperimento del materiale didattico o di quant'altro sia necessario.
 - h) **Attrezzature tecniche e informatiche:** è possibile richiedere in comodato d'uso gratuito al servizio disabilità attrezzature tecniche e ausili didattici specifici da utilizzare durante il corso di studio. Lo studente ha la responsabilità di conservare e di restituire le attrezzature ricevute nelle stesse condizioni di funzionalità che esse avevano all'atto della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso dell'attrezzatura.
 - i) **Consulenza orientativa specializzata:** il servizio viene erogato con personale specializzato ed è rivolto agli studenti in entrata, in itinere ed in uscita, dietro valutazione iniziale dell'operatore del servizio disabilità. Il servizio di consulenza orientativa specializzata viene attivato di norma al momento dell'immatricolazione.
 - j) **Mobilità internazionale:** il servizio disabilità si coordina con l'Area ricerca e internazionalizzazione per facilitare la partecipazione degli studenti disabili ai bandi di mobilità internazionale.
 - k) **Rete territoriale:** il servizio disabilità cura i rapporti con le istituzioni presenti nel territorio per facilitare l'inserimento dello studente nel contesto universitario e cittadino, in particolare con l'ente regionale per il diritto allo studio, gli enti pubblici e privati del settore oltre alle cooperative e associazioni di volontariato;
2. Nei casi di studenti con DSA è previsto l'utilizzo di specifiche *misure dispensative* ovvero *compensative*, anche tenendo conto delle facilitazioni e degli strumenti eventualmente già in uso durante il percorso scolastico precedente; le predette misure devono essere preferibilmente concordate tra il docente del corso e il delegato alla disabilità del dipartimento, nel rispetto degli obiettivi formativi del corso. Possono intendersi, tra le altre, misure *dispensative*: l'impiego delle verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità; il ricorso ad un tempo supplementare per le prove scritte (non superiore al 30% rispetto alla previsione comune) o la riduzione quantitativa e non necessariamente qualitativa, nel caso non sia possibile concedere tempo aggiuntivo; valutare i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia. Possono intendersi, tra le altre, misure *compensative*: registrare le lezioni, utilizzare testi in formato digitale, impiegare pc con correttore ortografico e programmi di sintesi vocale, adottare ulteriori strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame, distribuire mappe concettuali e schemi; fornire testi, slides, dispense e materiale didattico in formato PDF (leggibile dai software di sintesi vocale).
 3. Le strutture didattiche competenti possono attivare ulteriori servizi volti a facilitare l'apprendimento degli studenti con DSA (organizzare forme di studio come in gruppo di pari, lezioni ed esercizi online,

tramite l'utilizzo della piattaforma e-learning di Ateneo, avviare forme di consulenza per l'organizzazione delle attività di studio, utilizzare tutor specializzati.

4. Per gli insegnamenti di lingua straniera, gli studenti/studentesse con DSA possono richiedere la dispensa dalle prove scritte o la preparazione di prove progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Art. 6

Modalità di richiesta ed erogazione dei servizi

1. Tutti i servizi debbono essere richiesti dallo studente disabile utilizzando preferibilmente la modulistica disponibile sul sito <http://adoss.unimc.it/it/orientamento> nella sezione dedicata, facendoli pervenire in forma cartacea o tramite posta elettronica certificata, all'Ufficio orientamento e diritto allo studio dell'Area per la didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti.
2. Tali richieste dovranno pervenire nel rispetto dei seguenti termini:
 - 1 agosto /31 ottobre – per le immatricolazioni;
 - 1 agosto / 15 settembre – per le iscrizioni agli anni successivi al primo.
3. I servizi verranno erogati compatibilmente con le risorse finanziarie e umane disponibili.

Art. 7

Criteri temporali e di merito per l'erogazione dei servizi

1. La fruizione dei servizi di cui all'art. 5 è concessa in funzione di criteri temporali e di merito di seguito indicati:

Durata: i servizi vengono erogati per un periodo corrispondente al doppio della durata legale del corso al quale lo studente richiedente è iscritto.

Merito:

 - gli studenti immatricolati al primo anno dovranno conseguire almeno n. 10 CFU;
 - gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno conseguire almeno 15 CFU.
2. I suddetti CFU dovranno essere maturati entro il 1 agosto di ogni anno. L'ufficio orientamento e diritto allo studio provvederà ad effettuare i dovuti controlli, in collaborazione con le altre strutture competenti.
3. È possibile un'interruzione al calcolo dei crediti formativi maturati per accedere ai servizi, in caso di lunghi periodi di assenza per motivi di salute (es. ricovero ospedaliero, terapie, interventi chirurgici etc.), che dovranno essere opportunamente certificati.
4. Il mancato raggiungimento dei criteri di merito determina la decadenza dai servizi oggetto del presente regolamento.

Art. 8

Fruizione del servizio

1. Lo studente disabile che si avvale dei servizi di cui all'art.5 è tenuto a comunicare variazioni relative alla modalità di fruizione almeno con un giorno di preavviso rispetto all'erogazione dello stesso. Il servizio disabilità si riserva di sospendere l'erogazione del servizio a quegli studenti che, pur avendolo richiesto, più volte non lo abbiano utilizzato.

Art. 9

Riservatezza

1. Gli operatori del servizio disabilità si impegnano a mantenere la privacy sui dati forniti dallo studente disabile.

Art. 10

Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore per i servizi erogabili dall'a.a. 2013/2014.